

**COMUNE DI LIRIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N°26** Reg.Delib.

N° Reg:Public.

**OGGETTO:**

**Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate.Approvazione.**

L'anno duemilanove addì diciannove del mese di novembre alle ore 21,00,nella Sede Comunale,previa notifica degli inviti personali,avvenuta nei modi e termini di legge,si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
1) CAGNONI Alessio	SINDACO	SI
2) ARNOLDI Claudio	ASSESSORE	SI
3) BELCREDI Stefano	ASSESSORE	SI
4) STOPPINI Elvira	ASSESSORE	SI
5) REZZANI Davide	ASSESSORE	SI
6) REZZANI Gian Paolo Maria	CONSIGLIERE	SI
7) CASARINI Fabio	CONSIGLIERE	SI
8) GHIA Sara	CONSIGLIERE	NO
9) CAGNONI Sergio	CONSIGLIERE	NO
10) REBASTI Giovanni	CONSIGLIERE	SI
11) FRASCHINI Maurizio	CONSIGLIERE	SI
12) CASARINI Daniele	CONSIGLIERE	NO
13) MAGNANI Elisabetta Sara	CONSIGLIERE	SI

**Presenti n° 10      Assenti n°3**

Partecipa il Segretario Comunale sig.Dr.ssa NOSOTTI Elisabeth.

Il sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate. Approvazione.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**-Premesso** che il Comune di Lirio, oltre ad essere di piccolissime dimensioni demografiche, è composto per oltre il 30% da persone con più di 65 anni di età,  
**-che**, pertanto, uno degli obiettivi di questa Amministrazione Comunale è quello di offrire agli anziani che necessitano di aiuto, tutti i servizi che possano alleviare le loro condizioni di necessità e/o solitudine,  
**-che**, oltre agli anziani occorre fornire assistenza, nei limiti di possibilità dell'Ente, a tutti i cittadini appartenenti alle cosiddette "fasce deboli" della popolazione.

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", (G.U. n. 265, 13 novembre 2000, Supplemento Ordinario), con la quale vengono indicate chiaramente le linee operative per la realizzazione di una migliore gestione del sistema di interventi e servizi sociali;

Ricordato che il "Regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate" è lo strumento di cui il Comune si deve dotare per poter legittimamente ed organicamente offrire i servizi di aiuto ed assistenza ai propri cittadini;

Considerata dunque la necessità di approvare il Regolamento per l'Erogazione delle Prestazioni Sociali Agevolate, al fine di includervi nella maniera più completa le prestazioni rientranti nell'offerta comunale, oltre che ad individuare univocamente le modalità di accesso ai servizi, i criteri di valutazione ed il concorso degli utenti e dell'Ente al costo del servizio;

Vista la bozza di Regolamento Comunale per l'Erogazione delle Prestazioni Sociali Agevolate, che consta di n. 29 articoli, e che, in allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i servizi sociali che il Comune di Lirio presterà, saranno effettuati attraverso la Convenzione in essere con il Comune di Cigognola per la prestazione di tutti i servizi istituzionali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi

dell'art. 49 del T.U.E.L.allegati alla presente  
CON VOTI 10 favorevoli resi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti e  
votanti;

## **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento Comunale per l' Erogazione delle Prestazioni Sociali Agevolate, composto da n. 29 articoli e che, in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

# COMUNE DI LIRIO

PROVINCIA DI PAVIA

## REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

### INDICE

ART. 1 : OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	Pag.4
<b>PARTE PRIMA</b>	
<b>CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: IL REDDITO ISEE</b>	
ART.2 : AMBITO DI APPLICAZIONE E UTENZA.	Pag.5
ART.3: DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.	Pag.6
ART.4: REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE O AL SERVIZIO.	Pag.8
ART.5: CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO.	Pag.8
ART.6: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI IN MATERIA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIOASSISTENZIALI	Pag. 8
ART.7: CONCORSO DEGLI OBBLIGATI TENUTI AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C. E DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE A SPECIFICI SERVIZI.	Pag.9
ART.8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.	Pag.10
ART.9: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE.	Pag.10
ART.10: ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE.	Pag.11
ART.11: DEROGHE.	Pag.11
ART.12: COMUNICAZIONE.	Pag.11
ART.13: ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	Pag.12

ART.14: I CONTROLLI.

Pag.12

**PARTE SECONDA  
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**CAPO PRIMO: ASSISTENZA DOMICILIARE.**

ART.15: DEFINIZIONE, FINALITA' E PRESTAZIONI.

Pag.12

ART.16: ASSISTENZA DOMICILIARE: DOMANDA E AMMISSIONE AL SERVIZIO, PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Pag.13

**CAPO SECONDO: STRUTTURE PROTETTE E RESIDENZIALI.**

ART.17: INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE.

Pag.14

ART.18: DOMANDA E ISTRUTTORIA.

Pag.14

ART.19: RETTA A CARICO DELL'INTERESSATO.

Pag.15

ART.20: CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI.

Pag.15

ART.21: ONERE DELLA SPESA PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

Pag.15

**CAPO TERZO: SERVIZIO DI TRASPORTO.**

ART.22: DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Pag.16

ART.23: ONERI.

Pag.16

ART.24: DESTINATARI.

Pag.17

ART.25: MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO.

Pag.17

**CAPO QUARTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.**

ART.26: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.

Pag.17

ART.27: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

ART.28:RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI: CONCESSIONE.

Pag.18

ART.29: DECORRENZA.

Pag.18

Tabella ex D.Lgs. n.109/1998 – tabella1

Pag.19

Tabella ex D.Lgs. n.109/1998 – tabella 2

Pag.20

# **REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

## **ART. 1 : OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è diretto ad individuare le prestazioni sociali agevolate che l'Ente eroga e le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi. Disciplina a tal fine l'applicazione della normativa vigente inerente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

La normativa speciale di riferimento del presente Regolamento è la seguente: D.Lgs n. 109/1998, Dpcm n.221/1999, L. n. 328/2000.

I valori economici contenuti nel presente Regolamento, così come le fasce e gli scaglioni del reddito ISEE saranno determinati e/o aggiornati periodicamente dalla Giunta Comunale.

Le prestazioni sociali agevolate saranno erogate dal Comune di LIRIO attraverso la collaborazione in essere con il Comune di Cigognola e secondo i termini e le modalità previsti dalla " Convenzione per l'organizzazione e la gestione di servizi in forma aggregata." approvata per la prima volta con delibera consiliare n°16 del 21/11/2006 e successivamente confermata con appositi provvedimenti consiliari.

**PARTE PRIMA**  
**CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**  
**SOCIALI AGEVOLATE:IL REDDITO ISEE**

**ART. 2 : AMBITO DI APPLICAZIONE E UTENZA**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, agli interventi e ai servizi sociali di cui alla Legge 8.11.2000 n. 328, definiti come "...livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le forme e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale..." e che si sostanziano in:

"# Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

# Misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere atti propri della vita quotidiana;

# Interventi a favore di minori in situazioni di disagio, tramite sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

# Misure per il sostegno delle responsabilità familiari ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

# Misure di sostegno alle donne in difficoltà;

# Interventi per la piena integrazione delle persone disabili, realizzazione dei centri socio-riabilitativi e dei servizi di comunità e di accoglienza per le persone prive del sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

# Interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

# Prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe,



alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

5

# Informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.”

Il Regolamento per le prestazioni sociali agevolate è rivolto ai cittadini, ai cittadini comunitari, nonché agli stranieri individuati ai sensi dell’art. 11 del T.U. 25/11/1998, n.286, residenti nel territorio del Comune di LIRIO.

### **ART. 3: DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare dalla quale si desume l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che si determina con riferimento al nucleo familiare stesso, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, nel rispetto delle tabelle 1 e 2 allegate al d.lgs. n. 109/1998 e precisamente:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 0,2 \text{ ISP}}{\text{Parametro scala equivalenza (nucleo familiare)}}$$

Dove:

ISR è l’indicatore della situazione economica reddituale pari alla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella prima parte della Tab.1 allegata al d.lgs. n.109/1998 e succ.mod.

ISP è l’indicatore della situazione economica patrimoniale pari alla somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) dei componenti del nucleo familiare di riferimento, calcolati come indicato nella seconda parte della Tab.1 allegata al d.lgs.n.109/1998, considerato nel calcolo nella misura del 20% (art.2, comma 4 d.lgs.n. 109/1998 e succ.mod.).

Il parametro della scala di equivalenza relativo al nucleo familiare è definito nella Tab.2, allegata al d.lgs. n. 109/1998 e succ.mod., in riferimento ai componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare considerato è quello definito dal d.lgs. n. 109/1998 e s.m. art.2, comma 1-2-3 e meglio specificato nel Dpcm 221/99.

La determinazione dei valori ISEE concerne i servizi di seguito descritti, a titolo esemplificativo:

- § servizi educativi (convenzione con strutture individuate dall'Ente...)
- § servizi scolastici integrativi (refezione, trasporto...)
- § servizi socio-assistenziali erogati dall'Ente a varie categorie di cittadini (assistenza domiciliare, pasti anziani e indigenti, telesoccorso, trasporto su chiamata, integrazione rette di ricovero, lavanderia, servizio di prelievi a domicilio, servizio di visite specialistiche a costi agevolati per i residenti.....)
- § contributi agevolativi con contenuti assistenziali (contributi economici in genere con particolare attenzione al diritto all'istruzione e ai contributi per spese scolastiche, buoni farmaci.....)
- § iniziative di aggregazione ed animazione sociale (soggiorni climatici, centro estivo....)
- § riconoscimento dello stato di indigenza - minimo vitale (che è individuato nella soglia al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono delle risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano).

Il Comune di LIRIO assume, quale valore economico del minimo vitale per un individuo, l'importo annuo della pensione integrata al minimo INPS (importo mensile per 13 mensilità) con riferimento al valore fissato alla data di presentazione della domanda. L'importo del minimo vitale sarà rivalutato annualmente entro il mese di dicembre e con effetto per l'anno successivo.

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dall'Ente a tutte le prestazioni agevolate, anche derivanti da disposizioni di leggi inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune, anche successivamente all'adozione del presente Regolamento.

**ART. 4: REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE O AL SERVIZIO**

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al minimo vitale occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui al precedente art.3. Al solo fine del minimo vitale i redditi da lavoro, al netto da ogni ritenuta, sono considerati per il 75%.

I soggetti destinatari debbono altresì essere privi sia di patrimonio immobiliare che mobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di € 36.151,98 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione. Per coloro che non dispongono di un'abitazione di proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a € 2.582,28. Il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'art. 2683 del C.C. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

**ART.5: CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO**

Gli utenti sono tenuti a concorrere al costo del servizio secondo le tariffe determinate dall'Ente, che terranno conto degli elementi reddituali e patrimoniali calcolati secondo la normativa inerente l'indicatore della situazione economica (definita dal D.Lgs. 109/98, integrata con DPCM 221/99, con DPCM 305/99, con DM 29/07/1999, DPCM 242/2001) e dalle fasce ISEE di cui al precedente art.3 che saranno annualmente rivalutate dalla giunta del Comune, preventivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

**ART.6: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI.**

Il presente Regolamento Comunale per l'erogazione delle Prestazioni Sociali Agevolate assume, quale strumento funzionale alla valutazione della situazione

economica degli utenti che richiedono l'accesso a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari,

## 8

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in quanto strumento istituito dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130) con il quale il Legislatore ordinario si proponeva di introdurre un sistema di misurazione della ricchezza che superasse le sperequazioni causate dal solo dato reddituale o dall'applicazione delle tariffe fisse, in quanto l'ISEE nel valutare la situazione economica degli utenti prende in considerazione non solo i loro redditi ma anche il loro patrimonio, oltre a tenere in considerazione la diversa composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche, garantendo una maggiore equità e una omogeneità dei regolamenti comunali a livello nazionale.

L'applicazione dell'ISEE è una pratica obbligatoria in virtù, in particolare dell'art.n. 25 della già citata Legge n. 328/2000.

Ai fini del calcolo della quota dovuta dal richiedente i redditi che verranno presi in considerazione nello stilare la certificazione ISEE saranno solo quelli dei familiari coabitanti con il richiedente. Ai fini, invece, dell'eventuale compartecipazione al costo del servizio da parte dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 C.C., i redditi del richiedente non faranno cumulo con quelli dei parenti suddetti, nel caso non siano conviventi.

Ai sensi dell'art. n. 3 del D. Lgs. 130/2000 che ha modificato il D.Lgs. n. 109/1998, in caso di persone con handicap grave che richiedano di accedere a prestazioni sociali nell'ambito di percorsi di natura socio-sanitaria, il reddito che verrà considerato ai fini del calcolo dell'eventuale compartecipazione ai costi sostenuti sarà quello del solo assistito, anche se convivente con altri familiari.

### **ART. 7: CONCORSO DEGLI OBBLIGATI TENUTI AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C. E DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IN RELAZIONE A SPECIFICI SERVIZI**

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti

obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. saranno coinvolti dall'Ente nel progetto assistenziale

## 9

perché, avendone i mezzi, assicurino un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, l'Ente si attiverà in loro sostituzione riservandosi ogni possibile azione per il recupero di quanto erogato, anche mediante rivalsa in via legale.

Per la definizione del nucleo familiare, in relazione ad ogni specifico servizio, si farà riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/98 e s.m.

### **ART.8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda in carta libera, per la fruizione di un bene di cui disponga il Comune di LIRIO o di un servizio da esso svolto, va presentata al Comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) di cui all' art. 3 del presente Regolamento.

### **ART. 9: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ED ATTESTAZIONE**

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente la prestazione agevolata, mediante una dichiarazione sostitutiva unica, conforme al modello ministeriale definito dal Dpcm 18.05.01.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale, ma nel caso in cui il cittadino presenti, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione per far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini della determinazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare, gli effetti di tale nuova dichiarazione verranno applicati entro gg. 30 dalla attestazione del nuovo ISEE così determinatosi.

I Comuni, i centri d'assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali si è presentata la dichiarazione sostitutiva, rilasciano un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'indicatore della situazione economica

equivalente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 109/98 e succ.mod.

**10**

#### **ART. 10: ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE**

Il Comune di LIRIO fornisce l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica anche attraverso i propri uffici ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale, di cui all'art. 32 del D.Lgs 241/97.

Si precisa che per gli assegni erogati dall'INPS e concessi dall'Ente (assegno di maternità, assegno per nuclei familiari numerosi), la normativa (D.Lgs. 109/98) dispone ed individua annualmente i parametri reddituali di riferimento e la relativa scala di equivalenza finalizzati all'erogazione degli stessi (vedi tab.1 e tab.2) inserite nel citato Decreto e riportate in calce al presente regolamento.

#### **ART. 11: DEROGHE**

Nell'ambito della valutazione per l'accesso alle prestazioni/servizi agevolati erogati dal Comune di LIRIO, la Giunta Comunale potrà autorizzare speciali deroghe ai limiti fissati con il presente Regolamento, fornendo linee guida al Responsabile del Servizio previa apposita relazione del funzionario addetto ai Servizi Sociali, relazione che dovrà rilevare la particolare situazione socio-sanitaria del richiedente, così come previsto all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 109/98 e succ.mod.

Nell'ambito delle pratiche di erogazione di contributi economici a singoli e a nuclei familiari disagiati, l'ISEE si affianca alla valutazione sociale, come indicatore della situazione socio-economica del richiedente il contributo.

#### **ART. 12: COMUNICAZIONE**

L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione dell'Ente, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

**ART. 13: ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà svolto a norma della legge 196/2003 e succ.mod.

**ART. 14: I CONTROLLI**

I controlli sulla veridicità dei dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche saranno effettuati in base agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00, avvalendosi del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza in base a quanto prescritto all'art. 4, comma 7 e 8 del D.Lgs. 109/98 succ.mod., nonché avvalendosi del Nucleo di polizia amministrativa (accertamenti e verifiche) del Comune.

I controlli saranno effettuati "a campione", ovvero verranno estratti a sorte alcuni utenti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, per i quali saranno attivate le procedure previste dal precedente 1° comma.

La percentuale dei controlli, per ciascun servizio rispetto al totale degli utenti che hanno beneficiato dell'erogazione di prestazioni sociali con agevolazione per quello stesso servizio, viene fissata nel 15%, arrotondata per eccesso.

**PARTE SECONDA****PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE****CAPO PRIMO: ASSISTENZA DOMICILIARE.****ART 15: DEFINIZIONE, FINALITA' E PRESTAZIONI**

Per Assistenza Domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. Il servizio in particolare è rivolto:

- Ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- Ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;

- Ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per situazioni contingenti;
- A persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità;
- A persone con disabilità.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi volti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

1. promozione della socializzazione e dell'autonomia;
2. azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolta;
3. cura della persona e dell'abitazione;
4. preparazione dei pasti;
5. prestazioni di lavanderia;
6. disbrigo di piccole commissioni;
7. quant'altro si convenga necessario fra operatori, funzionario responsabile e le richieste della persona assistita.

#### **ART.16: DOMANDA, AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. La richiesta va presentata presso gli Uffici del Comune di LIRIO corredata di dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE). L'ammissione al Servizio è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall' Assistente Sociale territorialmente competente per la valutazione sociale del caso.



L'Ente contribuisce al costo del Servizio mediante l'erogazione dei contributi in base alla situazione economica del nucleo familiare ISEE ed alle fasce di reddito determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

## **CAPO SECONDO: STRUTTURE PROTETTE E RESIDENZIALI.**

### **ART. 17: INTEGRAZIONE RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE**

Si intende con tale servizio intervenire con una integrazione di tipo economico che il Comune può porre a carico del proprio Bilancio a favore di persone inserite nella rete dei servizi socio-sanitari, con esclusione dell'Assistenza Domiciliare precedentemente regolamentata, le quali non siano in grado di pagare la retta relativa alla prestazione di cui usufruiscono.

La finalità di tale integrazione ha lo scopo di garantire alla persona non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, la quale versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale e sanitario di cui ha necessità, nel principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogno.

### **ART.18: DOMANDA E ISTRUTTORIA**

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, la persona assistita o chi ne cura gli interessi rivolge la domanda al Comune di Cigognola, domanda che sarà corredata dalla certificazione ISEE riferita al richiedente. Nella domanda, dove deve essere indicata la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per invalidità, vecchiaia e reversibilità.

Per avere diritto alla sovvenzione occorre essere residenti nel Comune da almeno tre anni.

Il competente Responsabile del servizio del Comune istruirà la pratica relativa, calcolando la quota della retta di ricovero che il richiedente può pagare, sia direttamente con il proprio reddito, sia a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti, considerando nella determinazione anche i parenti tenuti agli alimenti.

L'integrazione della retta di ricovero che né l'interessato né i parenti tenuti agli alimenti possono pagare sarà definita, sulla base del presente Regolamento, al termine dell'istruttoria.

#### **ART.19: RETTA A CARICO DELL'INTERESSATO**

L'interessato è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
2. l'ammontare del proprio patrimonio finanziario (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.582,28; detta franchigia, in caso di decesso del richiedente, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune, a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
3. il patrimonio immobiliare, mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
4. i beni mobili.

#### **ART.20: CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI**

I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla spesa per il pagamento della retta di ricovero; la situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

#### **ART.21: CONCORSO ECONOMICO DELL'ENTE**

Il concorso economico da parte del Comune di LIRIO, qualora la quota dell'interessato e quella dei parenti tenuti agli alimenti non fossero sufficienti a coprire l'intera somma, viene calcolato tramite l'applicazione delle fasce di reddito ISEE - di cui agli artt. nn. 3 e 5 del presente Regolamento - dei suddetti parenti. Il reddito della persona

che risulta ricoverata presso la struttura, se viene interamente versato allo scopo di coprire

**15**

il costo della retta di ricovero, non verrà sommato a quello dei parenti tenuti agli alimenti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge n.328 dell'08/11/2000 il ricovero di inabili presso strutture residenziali poste in comune diverso da quello di residenza dell'inabile, pone a carico del Comune di residenza l'eventuale spesa per il pagamento della retta di ricovero.

### **CAPO TERZO: SERVIZIO DI TRASPORTO.**

#### **ART.22: DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune di LIRIO offre ai cittadini residenti la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto effettuato con mezzi in disponibilità al Comune stesso.

Il servizio potrà essere destinato a trasportare i cittadini presso vicine località di cura per cicli terapeutici o in strutture mediche e sarà indirizzato ai residenti nel territorio comunale, al fine di dare la possibilità di spostarsi ai cittadini che, per motivi personali o perché non supportati dai familiari, non risultino autonomi in tale ambito.

#### **ART.23: ONERI**

Verrà richiesto al cittadino che usufruisce del servizio un contributo pari ad 1/5 del costo al litro per la benzina verde, per chilometro percorso (andata e ritorno).

Qualora tale contributo risulti di importo pari o inferiore alla cifra di € 5,00 complessivi, non si procederà alla richiesta del corrispettivo suddetto.

Il calcolo della quota a carico dell'utente verrà effettuato sulla base del reddito ISEE che l'interessato deve presentare presso gli Uffici Comunali unitamente alla richiesta scritta per usufruire del servizio, come determinato dagli artt. nn. 3 e 5 del presente Regolamento.

#### **ART. 24: DESTINATARI**

Il servizio è destinato ai cittadini residenti nel territorio comunale, con precedenza per le situazioni di maggiore fragilità in cui si riscontrino uno o più dei seguenti elementi:

1. età del richiedente pari o superiore ad anni 75,
2. assenza o effettiva difficoltà di intervento da parte dei parenti,
3. motivazioni del trasporto dovute a necessità sanitarie o mediche.

#### **ART.25: MODALITA' DI RICHIESTA DEL SERVIZIO**

Chi necessita del servizio di trasporto dovrà prenotare il servizio con almeno una settimana di anticipo per permettere l'organizzazione dello stesso.

### **CAPO QUARTO: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.**

#### **ART.26: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI**

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo (come di seguito esemplificate):

- frequenza asili-nido per bambini fino a 3 anni;
- frequenza scuole dell'infanzia;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
- centri ricreativi estivi diurni per bambini dai 4/5 ai 13 anni;

- soggiorni (marini e montani) per anziani.

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati.

#### **ART.27:AGEVOLAZIONI TARIFFARIE**

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio fruito, graduati a seconda del reddito che sarà accertato, ai sensi degli artt. nn. 3 e 5 del presente Regolamento.

#### **ART. 28:RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI: CONCESSIONE**

L'interessato dovrà presentare domanda al Comune di LIRIO, entro i termini fissati dal Responsabile del Servizio, corredata dalla dichiarazione sostitutiva relativa alla sua situazione economica.

Al termine dell' istruttoria il responsabile del Servizio comunicherà per iscritto all' interessato le risultanze della stessa e le eventuali ulteriori comunicazioni relative alle modalità di concessione dell' agevolazione richiesta.

#### **ART.29: DECORRENZA**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2010 e si applica alle procedure pendenti.

Dalla medesima data è abrogata ogni norma regolamentare precedente vigente in materia.

**Tabella ex D.Lgs. n.109/**

## TABELLA 1

## Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale

## Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,56. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## Parte II - Definizione del patrimonio.

## a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,68. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,70. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

## Tabella ex D.Lgs. n.109/1998

TABELLA 2

La scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.



**COMUNE DI LIRIO  
PAVIA**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL C.C.N°26 del 19 novembre 2009

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n° 18/08/2005, n° 267 esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dr.ssa NOSOTTI Elisabeth)

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 3 dicembre 2009 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 3 dicembre 2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il 13 dicembre 2009

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi,
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del T.U.n°267/2000.

Li, 14 dicembre 2009

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

.....